

## IL DECRETO “ENERGIA” È LEGGE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

### DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

A fronte della nuova proroga prevista dal c.d. “decreto Energia” i nuovi limiti e percentuali relativi al recupero del patrimonio edilizio risultano essere i seguenti:

SOSTENIMENTO SPESA	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
dall’01.01.2012 al 25.06.2012	36% con limite di € 48.000
dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50% con limite di € 96.000
dall’01.01.2013 al 30.06.2013	50% con limite di € 96.000
<b>dall’01.07.2013 al 31.12.2013</b>	<b>50% con limite di € 96.000</b>
dall’01.01 2014 in poi	36% con limite di € 48.000

La detrazione in esame è riconosciuta:

- **per le sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- **in 10 quote annuali di pari importo.**

### ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALL’ACQUISTO DI ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

Il decreto “Energia” prevede l’estensione della detrazione del 50% anche all’acquisto degli arredi.

Pertanto la detrazione IRPEF del 50% è **estesa alle spese per l’acquisto di mobili fino ad un importo massimo di spesa di € 10.000 (che si aggiunge al limite massimo di € 96.000), fruibile al pari delle spese di ristrutturazione in 10 quote annuali di pari importo.**

In sede di conversione del decreto l’agevolazione **è stata estesa altresì alle spese sostenute dal 06.06.2013 e fino al 31.12.2013 per l’acquisto di grandi elettrodomestici,** purché rientranti nella categoria A+, A per i forni (la categoria è desumibile dall’etichetta energetica) sempre entro il limite massimo di € 10.000.

Se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l’agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo di € 10.000.

Se il contribuente ha effettuato lavori di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 36% su più appartamenti, l’agevolazione in esame spetta per ciascuno di essi.

Per fruire dell’agevolazione in esame, il pagamento deve essere effettuato per mezzo di bonifico bancario o postale dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento.

La condizione per poter beneficiare della “nuova” detrazione è che sia stato effettuato un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale il soggetto interessato **usufruisce della detrazione del 50%** e che l’acquisto di mobili sia destinato all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento; di conseguenza la detrazione non spetta per i soli acquisti di mobili “svincolati” da ulteriori interventi.

## **DETRAZIONE SPESE IN ZONE SISMICHE**

E' prevista **una detrazione pari al 65%** sulle spese sostenute **dal 05.08.2013 al 31.12.2013 per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2 OPCM 20.03.2003 N.3274).

## **DETRAZIONE DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

E' incrementata dal 55% al **65%** l'agevolazione fiscale per le spese di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

La suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute **nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.**

Si ricorda che gli interventi incentivati sono quelli introdotti con la legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006) ossia:

- detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
- detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- detrazione per l'installazione di pannelli solari;
- detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'agevolazione in esame è **applicabile anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.**

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio, le suddette detrazioni sono previste per interventi realizzati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014.

## **NOVITA' IN MATERIA DI IVA DAL 2014**

A decorrere dal **01 gennaio del 2014** sono previste le seguenti modifiche nelle aliquote IVA:

### **Regime IVA dell'editoria**

Com'è noto l'IVA sull'editoria viene assolta "a monte" dall'editore.

E' stato previsto, in sede di conversione in legge, che si **considerano supporti integrativi i "nastri, dischi, videocassette o altri supporti videomagnetici, sonori digitali" ceduti unitamente ai libri scolastici/universitari ed a libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.**

**In tal caso rimane applicabile per tali supporti l'aliquota del 4%.**

**Con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione a giornali, periodici e libri è applicabile l'aliquota propria del bene.**

### **Distributori automatici**

L'aliquota IVA applicabile alle somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici **è sempre del 10% a prescindere dal luogo in cui è collocato l'apparecchio.** Prima dell'intervento normativo l'aliquota, per i distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura e affini, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinate alla collettività, era del 4%.